



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE  
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

**ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN  
DEROGA PER IL PERSONALE IMBARCATO DI IMPRESE DEL SETTORE DELLA  
PICCOLA PESCA DI CUI ALLA LEGGE 250/1958 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO  
ISTITUZIONALE REGIONALE DEL 26 FEBBRAIO 2009.**

**VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE**

Il giorno 30 ottobre 2009, presso la Regione Calabria, nella sede dell'Assessorato al Lavoro sita in Via Lucrezia della Valle, Catanzaro alla presenza dell'Assessore Regionale al lavoro, Formazione e Politiche Sociali On.le Mario Maiolo, del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Dr.ssa Marinella Marino, del Sig. Antonio Sorrentino e del Sig Giuseppe Mancini, si è svolto un incontro al fine di stipulare un accordo che, nel rispetto dei principi di cui al verbale istituzionale del 26 febbraio 2009, regoli l'utilizzo della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958, stante la tipicità del settore medesimo e in applicazione a quanto previsto dall'art. 2 commi da 36 a 38, della Legge n° 203 del 23.12.2008 (Legge Finanziaria 2009), dall'art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 e s.m.i. e dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che definiscono le regole per la concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di ammortizzatori sociali nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

All'incontro partecipano in rappresentanza per il territorio Regionale dei rispettivi Enti ed Associazioni di Categoria:

Per la CGIL Covello Massimo, Veraldi Luigi, Mazza Franco, Spingola Franco,

Per la CISL Zannino Domenico, Gualtieri Giuseppe, Calabria Gerardo, Ammerata Mario,

Per la UIL Petrassi Gianvincenzo

Per AGCI Agrital Antonio Orlando

Per la Federcoopescas Ferrari Gilberto, Stancato Katia,

Per la Lega Pesca Martilotti Salvatore

Per Anapi Pesca Alecci Renato

## PREMESSO CHE

- con l'accordo del 26 febbraio 2009 sono state definite le modalità e i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Calabria;
- nell'ambito dell'applicazione concreta di tale accordo, anche se era stato previsto il Settore della pesca, ancora, non era emersa la necessità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga da parte del comparto della piccola pesca di cui alla legge 250/1958, caratterizzati da una organizzazione del lavoro tale da richiedere uno specifico adattamento delle modalità e criteri per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali individuati nell'accordo precedente;
- il comparto pesca calabrese vive un particolare momento di crisi originato dall'attuale complessa situazione sull'inquinamento ambientale che di fatto ha provocato il blocco di qualsiasi attività in molti territori regionali, lasciando i lavoratori senza alcuna forma di sostegno al reddito;
- per il personale imbarcato delle imprese di pesca cui si applica il C.C.N.L. di riferimento del settore, stipulato in data 8 marzo 2005 tra la Federpesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uilpesca, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art.4 ter del decreto Legge 97/08, convertito con legge 129/08 e al conseguente Decreto ministeriale 44768/08. Le imprese interessate attiveranno le Direzioni marittime competenti al fine della concessione in deroga per come previsto dagli accordi stipulati presso il Ministero del Lavoro in data 25/08/08 e 15/09/09;
- il presente Accordo regola pertanto l'utilizzo del trattamento degli ammortizzatori in deroga a seguito di sospensioni/licenziamenti dal lavoro effettuato da imprese del settore della piccola pesca in conseguenza della situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica;
- per il personale della piccola pesca di cui alla L. 250/58 caratterizzato da una organizzazione del lavoro tale da richiedere uno specifico adattamento delle modalità e criteri per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, la Regione Calabria garantisce l'attivazione delle proprie risorse relative agli AA.SS in deroga, trasferitele per l'anno 2009 dal Ministero del Lavoro. Dopo la stipula dell'accordo istituzionale comparto Pesca, la Regione Calabria s'impegnerà a stipulare gli accordi territoriali per l'assegnazione degli ammortizzatori;
- gli ammortizzatori sociali in deroga devono essere utilizzati per sostenere il personale imbarcato (soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro sub ordinato e lavoratori dipendenti) delle imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 sospeso in conseguenza della situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica;
- il trattamento di cui al punto precedente può essere utilizzato per il solo personale imbarcato il quale abbia conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento per la Cig;
- ciascuna richiesta di concessione degli ammortizzatori in deroga dovrà contenere l'indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la casuale della richiesta, il periodo di trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni.

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

1) I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di autorizzazione del trattamento di cui al presente accordo, stipuleranno previamente gli accordi sindacali utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale. Gli accordi dovranno evidenziare tra l'altro:

- a) Il numero dei soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e dei lavoratori dipendenti, appartenenti al personale imbarcato, iscritti nei registri tenuti dalla competente Capitaneria di Porto;
- b) I volumi di attività e del fatturato alla data di inizio delle sospensioni e nel medesimo periodo del 2007 e del 2008;
- c) Il periodo richiesto e il numero dei lavoratori interessati ;

- d) La programmazione preventiva e dettagliata delle sospensioni e la precisazione per ciascun lavoratore del periodo di lavoro di sospensione previsto;
- e) Le eventuali modalità di utilizzo della rotazione.

2) La domanda per i trattamenti di cui al presente accordo, compilata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale, è presentata dal datore di lavoro richiedente, contemporaneamente, alla Direzione Regionale Inps e all'Unità di Crisi presso il Dipartimento regionale " Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Politiche della famiglia ".

Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni di immediata disponibilità dei lavoratori interessati utilizzando la modulistica già predisposta dall'Amministrazione regionale. Il datore di lavoro provvede a presentare all'Inps il modello IG 15 deroga SR 100.

Il Dipartimento " Lavoro, Formazione, Cooperazione e Politiche della famiglia " ricevuto l'accordo sindacale dall'Unità di crisi, regolarmente redatto con le indicazioni richieste e comprensivo delle dichiarazioni di immediata disponibilità per ogni lavoratore, decreta la concessione dei trattamenti ed invia la documentazione completa alla Direzione Regionale dell'Inps.

La modulistica relativa alla domanda di concessione e alla dichiarazione di immediata disponibilità potrà essere reperita sul sito " regione.calabria.it " Area interesse " calabriaformazionelavoro".

Nelle giornate di utilizzo della Cig in deroga per un lavoratore, il medesimo deve risultare effettivamente sospeso e non svolgere alcuna prestazione lavorativa.

Settimanalmente, la Cig in deroga può essere utilizzata per un massimo di 6 giornate, dal lunedì alla domenica.

Mensilmente, per il singolo lavoratore la somma di giornate effettivamente lavorate e di quelle per cui è richiesta la Cig in deroga non deve eccedere le 25 giornate/mese.

3) Le imprese trasmettono al Dipartimento regionale " Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Politiche della famiglia " eventuali variazioni, motivando le divergenze rispetto alla programmazione indicate nell'accordo sindacale.

4) La copertura dei costi relativi all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al presente accordo è a valere sullo stanziamento di cui al punto 12 dell'accordo quadro del 26 febbraio 2009.

5) Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trova applicazione quanto previsto dagli accordi quadro del 26 febbraio 2009 e del 4 maggio 2009.

6) Ai fini del computo delle concessione dei trattamenti si tiene conto anche dei periodi antecedenti alla sottoscrizione del medesimo accordo, fermo restando che il Dipartimento regionale " Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Politiche della famiglia " provvederà a richiedere integrazioni istruttorie onde acquisire gli elementi di cui al punto 1.

7) La Regione Calabria, tramite l'assistenza di Italia Lavoro S.p.a., potrà monitorare costantemente le situazioni di crisi aziendali ed occupazionali e potrà, di volta in volta, anche attraverso azioni di concertazione con le parti sociali, adottare provvedimenti di politiche attive del lavoro e della formazione idonei e mirati alle diverse esigenze e alle singole specificità che dovessero emergere sia a livello settoriale che territoriale e/o aziendale. In tal senso risulterà essenziale individuare in maniera puntuale il reale bacino di tutti i soggetti potenzialmente fruitori degli ammortizzatori sociali in deroga.

8) La Regione si impegna a convocare periodicamente le parti firmatarie del presente accordo per verificare, a seguito del monitoraggio, l'andamento della spesa.

9) La presente intesa potrà essere modificata all'esito del monitoraggio e/o a seguito di sostanziali modifiche agli assetti economici produttivi e occupazionali del mercato del lavoro.

10) Il Dipartimento regionale " Lavoro, Formazione professionale ,Cooperazione e Politiche della famiglia " provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

11) Detto accordo fa espresso riferimento, per le concessioni in deroga dei citati ammortizzatori, alle espresse disposizioni della DL. 185/08, convertito nella L.2/09, della L.133/08 e della L.203/08 (finanziaria 09) e dal Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5 " Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009, sia per quanto concerne l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare a tali scopi sia per quanto concerne gli espressi adempimenti riservati ai destinatari dei trattamenti in deroga;

////////////////////////////////////



L'Assessore regionale al Lavoro

On.le Prof. Mario Maiolo




Per la CGIL


Per la CISL



Per la UIL



Per AGCI Agrital



Per la Federcoopescas

Per la Lega Pesca



Per Anapi Pesca

